

UNIONE MONTANA DEI SIBILLINI

- 63087 COMUNANZA -

AMANDOLA, COMUNANZA, FORCE, MONTEDINOVE, MONTEFALCONE APPENNINO, MONTEFORTINO,
MONTELPARO, MONTEMONACO, ROTELLA, SANTA VITTORIA IN MATENANO, SMERILLO

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA

Numero 1 del 22-01-2016

**OGGETTO: PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE -
PROVVEDIMENTI.**

L'anno duemilasedici il giorno ventidue del mese di gennaio alle ore 12:00, in Comunanza nella sede dell'Unione, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta.

Dei Signori componenti della Giunta:

CORBELLI ONORATO	Presidente	P
CURTI AUGUSTO	Vice Presidente	P
FIORAVANTI PIERPAOLO	Assessore	P
ROSSI ADAMO	Assessore	P
SCREPANTI MARINO	Assessore	P

Ne risultano presenti n. 5 ed assenti 0.

Assume la presidenza il Signor CORBELLI ONORATO in qualità di PRESIDENTE assistito dal SEGRETARIO Dr.ssa CONCETTI GIUSEPPINA.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

LA GIUNTA

VISTO il complesso quadro normativo regolante la materia degli organismi partecipati, che progressivamente ha posto significativi limiti alla costituzione di società, al mantenimento di partecipazioni, nonché specifici obblighi di dismissione e di cessione delle partecipazioni stesse; ed in particolare, da ultimo la Legge di stabilità per il 2015 che ai commi 611 e ss. dell'articolo unico dispone che, allo scopo di assicurare il "coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato", gli enti locali devono avviare un "processo di razionalizzazione" delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguire una riduzione entro il 31 dicembre 2015;

RILEVATO che lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare il "processo di razionalizzazione":

- eliminare le società e le partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;
- sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni;

VISTO inoltre che il comma 612 dell'articolo unico della legge n. 190/2014 prevede che i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, "in relazione ai rispettivi ambiti di competenza", definiscano e approvino, entro il 31 marzo 2015, un "piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute" recante "le modalità e i tempi di attuazione nonché l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire";

che la stessa norma dispone, inoltre, che "tale piano corredato di un'apposita relazione tecnica, è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti e pubblicato nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata" prevedendo, altresì, quale momento di chiusura dell'anzidetto processo di razionalizzazione, che "entro il 31 marzo 2016, i sindaci predispongono una relazione sui risultati conseguiti" parimenti "trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti e pubblicata sul sito internet dell'amministrazione interessata";

ATTESO che la Corte dei Conti - Sezione regionale di controllo per le Marche, con deliberazione n. 2/2016/VSG, ha invitato l'organo di vertice dell'Unione Montana dei Sibillini a trasmettere alla stessa Sezione il piano operativo di razionalizzazione e la relativa relazione tecnica, curandone la pubblicazione sul sito istituzionale;

PRECISATO che nel mese di giugno scorso era stato portato in discussione l'argomento di cui in oggetto, ma poi rinviato in attesa che l'Assemblea del Consorzio per la Gestione del servizio Gas Metano nella Valle dell'Aso, di cui l'Unione Montana detiene n. 6 quote di partecipazione, avesse assunto la decisione definitiva in merito alla questione relativa all'eventuale scioglimento del Consorzio stesso; questione che stava affrontando, senza non pochi contrasti al suo interno;

che l'Assemblea del Consorzio per la Gestione del servizio Gas Metano nella Valle dell'Aso soltanto in data 21 dicembre scorso ha deliberato l'avvio dello scioglimento del Consorzio per la Gestione del Servizio Gas Metano nella Valle dell'Aso, a norma dell'art. 3, c. 4, dello Statuto

consortile ed in particolare per esaurimento delle finalità per le quali era stato costituito, nominando contestualmente un Commissario per la gestione dello scioglimento medesimo;

RITENUTO pertanto anche alla luce dei nuovi fatti intervenuti dover ottemperare all'adempimento previsto dalla più volte citata L. n. 190/2014;

VISTO il Piano elaborato dal punto di vista tecnico dal Segretario Generale, Dirigente Unico dell'ente, dott.ssa Giuseppina Concetti, senza l'ausilio di consulenti e, pertanto, senza oneri aggiuntivi per l'Ente stesso; corredato dell'apposita relazione;

PRECISATO che dell'adozione del presente atto è stata data informazione al Revisore dei Conti dell'Ente, del quale non è richiesta l'espressione del parere preventivo, in merito all'atto medesimo;

VISTO ed acquisito agli atti il parere favorevole, espresso in ordine all'adozione del presente atto, dal Segretario che ricopre anche la funzione di Responsabile del Servizio Economico Finanziario, per quanto di competenza;

Con Unanime votazione palese;

DELIBERA

-Di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

-DI fare proprio, approvandolo, il Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate che allegato al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale;

-DI inviare il presente atto alla Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per le Marche e contemporaneamente di curarne la pubblicazione nel sito internet istituzionale dell'Ente, nella prescritta sezione "Amministrazione trasparente";

-DI sottoporre al Consiglio dell'Unione, nella prima seduta utile, il Piano in argomento, per la definitiva approvazione di competenza;

-DI dichiarare il presente atto, previa apposita unanime votazione palese, immediatamente eseguibile ai sensi di legge.

UNIONE MONTANA DEI SIBILLINI

PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE (art. 1 commi 611 e seguenti della L. 23 dicembre 2014, n. 190)

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Il quadro normativo regolante la materia degli organismi partecipati, molto complesso e articolato ha progressivamente posto significativi limiti alla costituzione di società, al mantenimento di partecipazioni, nonché specifici obblighi di dismissione e di cessione delle partecipazioni stesse.

In particolare, da ultimo la L. 23/12/2014 n. 190 (Legge di stabilità per il 2015), al comma 611 dell'articolo unico, dispone che, allo scopo di assicurare il "coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato", gli enti locali devono avviare un "processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie, direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015".

Lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare il "processo di razionalizzazione":

- eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione;
- soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni.

La richiamata normativa, anche alla luce delle direttive fissate nel cosiddetto "Piano Cottarelli, conferma quanto previsto dall'art. 3, commi da 27 a 29, della L. n. 244/2007 (Legge finanziaria 2008) e dall'art. 1, c. 569, della L. n. 147/2013 (Legge di stabilità 2014) , che escludono la possibilità per una pubblica amministrazione di partecipare a società che svolgono servizi "non strettamente necessari" ai fini istituzionali dell'amministrazione stessa, mentre consentono la partecipazione dell'ente pubblico in società che svolgono servizi di interesse generale, introducendo un meccanismo di diritto di recesso degli enti locali dalle società di capitali per le quali non ricorrono più le condizioni di detenibilità della relativa partecipazione.

Il comma 612 dell'articolo unico della legge 190/2014 assegna ai sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, " *in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*", "la definizione e l'approvazione, entro il 31 marzo 2015, di un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute".

Il piano definisce modalità, tempi di attuazione, nonché l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Lo stesso deve essere corredato di un'apposita relazione tecnica ed è trasmesso alla

competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato sul sito internet dell'amministrazione interessata.

Il Piano deve anche tenere conto della situazione economica e patrimoniale della società. La scelta del mantenimento della partecipazione societaria non può prescindere da una valutazione in termini di efficacia ed economicità, quali corollari del buon andamento dell'azione amministrativa ex art.97 della Costituzione, nell'ottica della sana gestione finanziaria. Un andamento societario strutturalmente e costantemente in perdita deve portare a definire non sostenibile la scelta di ricorso allo strumento societario stesso; così una società con patrimonio netto negativo è impossibilitata a conseguire lo scopo sociale per la quale è stata costituita, attesa la totale carenza di mezzi economici necessari per il suo minimale funzionamento ed è in antitesi con il principio del buon andamento delle partecipazioni pubbliche locali.

A chiusura dell'anzidetto processo di razionalizzazione, la norma più volte richiamata prevede che "entro il 31 marzo 2016, i sindaci predispongano una relazione sui risultati conseguiti", anch'essa "trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicata sul sito internet dell'amministrazione interessata".

Il Piano operativo, una volta approvato dovrà essere attuato attraverso ulteriori deliberazioni del consiglio che potranno prevedere cessioni, scioglimenti, accorpamenti, fusioni.

Il comma 613 dell'articolo unico della L. n. 190/2014 precisa che, nel caso le società siano state costituite (o le partecipazioni acquistate) "per espressa previsione normativa", le deliberazioni di scioglimento e di liquidazione e gli atti di dismissione sono disciplinati unicamente dalle disposizioni del codice civile e "non richiedono né l'abrogazione né la modifica della previsione normativa originaria"; ed ancora il comma 614 estende l'applicazione, ai piani operativi in esame, dei commi 563-568 ter della legge 147/2013 in materia di mobilità del personale, gestione delle eccedenze e di regime fiscale agevolato delle operazioni di scioglimento e alienazione.

Attualmente l'UNIONE MONTANA DEI SIBILLINI, subentrata in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, ai sensi della L.R. 11/11/2013 n. 35, a far data dal 01/01/2015, alla soppressa Comunità Montana dei Sibillini, partecipa ai sotto elencati organismi:

Ragione sociale/denominazione	Forma giuridica	Finalità ed oggetto sociale	Misura della partecipazione	Onere complessivo lordo gravante sul bilancio dell'ente
FERMANO LEADER S.C. a R.L.	Società Consortile a responsabilità limitata	Attuazione in via prioritaria ma non esclusiva dell'Asse Leader di cui al Reg. CE n. 1698/2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR); Iniziative a sostegno ed alla promozione dello sviluppo rurale e dell'occupazione sul territorio, in coerenza con gli obiettivi dell'UE; Formazione professionale ed aiuti all'occupazione; Promozione dello sviluppo turistico ed agrituristico delle zone rurali; Sostegno alle piccole e medie imprese, all'artigianato ed ai servizi zionali; Valorizzazione e commercializzazione anche diretta di prodotti agricoli e tipici locali; Realizzazione di studi e progetti di fattibilità, finalizzati allo sviluppo dell'area fermana; Forniture di	Quota di partecipazione: € 1.500,00 % di partecipazione: 3 %	€ 0,00

		servizi alle imprese ed agli Enti (marketing, pubblicità, comunicazione, informatica, innovazione tecnologica)		
--	--	--	--	--

Scelte in ordine al Piano di Razionalizzazione: nessuna, in quanto si ritengono sussistenti i presupposti di cui al comma 27, art. 3 della L.n. 244/2007 relativi al perseguimento di finalità istituzionali dell'Ente.

Ragione sociale/denominazione	Forma giuridica	Finalità ed oggetto sociale	Misura della partecipazione	Onere complessivo lordo gravante sul bilancio dell'ente
PICENO S.C.a R.L.	Società Consortile a responsabilità limitata	Attuazione del programma comunitario Leader al fine di valorizzare l'area territoriale interessata, indirizzando le proprie iniziative in coerenza con gli obiettivi dell'UE. In particolare l'attività sociale si espleta nel settore dell'agricoltura ed attività connesse, agriturismo e turismo rurale; Sostegno ed assistenza tecnica alle piccole e medie imprese agricole, artigiane, industriali, commerciali e del terziario; Valorizzazione dei prodotti tipici locali, anche con la creazione e diffusione di marchi e la richiesta di denominazione di origine o dell'attestazione di specificità; Formazione ed assistenza all'occupazione; Realizzazione di studi, ricerche di mercato, indagini, consulenze ed assistenza tecnica agli operatori pubblici e privati; Realizzazione di collegamenti informatici e telematici, realizzazione e gestione di convegni, seminari, mostre e manifestazioni anche fieristiche e promozionali; Valorizzazione e tutela del paesaggio, del patrimonio artistico, architettonico e culturale	Quota di partecipazione: € 500,00 % di partecipazione: 1 %	€ 0,00

Scelte in ordine al Piano di Razionalizzazione: nessuna, in quanto si ritengono sussistenti i presupposti di cui al comma 27, art. 3 della L.n. 244/2007 relativi al perseguimento di finalità istituzionali dell'Ente.

Ragione sociale/denominazione	Forma giuridica	Finalità ed oggetto sociale	Misura della partecipazione	Onere complessivo lordo gravante sul bilancio dell'ente
STEAT S.P.A.	Società per azioni	Impianto ed esercizio di pubblici trasporti di persone, con qualsiasi mezzo attuati; Esercizio dell'attività di noleggio da rimessa con o senza conducente; Gestione agenzie di viaggio e turismo; Gestione di strutture attrezzate per l'arrivo e la partenza di passeggeri; Gestione di posteggi per veicoli in genere, di scale mobili ed ascensori e tutto quanto inerente il trasporto e la mobilità delle persone; Attività, anche aperte al	Quota di partecipazione: € 3.321,60 % di partecipazione:	€ 0,00

		pubblico, di distribuzione di carburanti per autotrazione con annesse e connesse attività commerciali tipiche delle stazioni di servizio	0,158 %	
--	--	--	---------	--

Scelte in ordine al Piano di Razionalizzazione: il trasporto pubblico locale, che è l'ambito in cui opera la società, è stato inserito tra le funzioni non fondamentali degli enti di area vasta con conseguente riattribuzione alla Regione dell'attività, del personale e del patrimonio. Pertanto a conclusione del processo di riforma in atto, che ha visto le Amministrazioni Provinciali trasformate in enti di area vasta con funzioni ridotte, si potrà valutare l'eventuale cessione della quota societaria, di cui si sottolinea comunque la modesta entità.

Ragione sociale/denominazione	Forma giuridica	Finalità ed oggetto sociale	Misura della partecipazione	Onere complessivo lordo gravante sul bilancio dell'ente
CONSORZIO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO GAS METANO NELLA VALLE DELL'ASO	Consorzio tra comuni	Gestione associata del servizio distribuzione gas metano nel territorio dei comuni consorziati, comprensiva di ogni attività ed incombenza comunque connessa, ivi comprese quelle di programmazione, progettazione, indirizzo, coordinamento, realizzazione, manutenzione, revisione, trasformazione, integrazione e completamento della rete distributiva	Quote di partecipazione n. 6 Valore nominale delle quote € 258,23	€ 1.549,37

Scelte in ordine al Piano di Razionalizzazione: Nessuna in quanto l'Assemblea del Consorzio, nella seduta del 21 dicembre 2015, ha deliberato l'avvio dello scioglimento del Consorzio stesso a norma dell'art. 3, c. 4, dello Statuto consortile ed in particolare per esaurimento delle finalità per le quali era stato costituito, che ope legis sono passate in capo all'ATEM, a seguito dell'entrata in vigore di una serie di norme che hanno innovato profondamente il settore del gas (**art. 46-bis, c. 2, del decreto legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla L. 29/11/2007, n. 222; D.Lgs. 1/6/2011 n. 93, art. 24, c. 4; DM del Ministero dello sviluppo economico 12/11/2011 n. 226, successivamente modificato con DM 20/05/2015 n. 106 e DM del Ministero dello Sviluppo economico 19/1/2011**). Contestualmente all'avvio dello scioglimento del Consorzio è stato nominato un Commissario per la gestione dello scioglimento medesimo.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
f.to ONORATO CORBELLI

IL SEGRETARIO
f.to Dr.ssa GIUSEPPINA CONCETTI

Della suesesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'albo pretorio.

Comunanza, li 27-01-2016

IL SEGRETARIO
f.to Dr.ssa GIUSEPPINA CONCETTI

Il sottoscritto Segretario certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio dal giorno 27-01-2016 al giorno 11-02-2016 e che contro la stessa non è stato presentato alcun reclamo.

Comunanza, li 12-02-2016

IL SEGRETARIO
f.to Dr.ssa GIUSEPPINA CONCETTI

Esecutività

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

xx per immediata eseguibilità, art.134, c.4° D. Lgs. n. 267/2000;
per decorrenza dei termini, art. 134, c.3° D. Lgs. n. 267/2000;

Comunanza, li 22-01-2016

IL SEGRETARIO
f.to Dr.ssa GIUSEPPINA CONCETTI

La presente è copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Comunanza, li 24-01-2016

IL SEGRETARIO
Dr.ssa GIUSEPPINA CONCETTI

